Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

Rep. n. 2026/0000024
Prot. RM/2026/0004819
del 29/10/2026

DISPOSIZIONE

Oggetto: D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., art. 208, comma 15: conclusione positiva del procedimento di autorizzazione in favore della Società MEDIASERVICE RECYCLING S.r.l. per lo svolgimento della campagna di attività con impianto mobile per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi da demolizione, mediante operazioni R13 - R5, presso il cantiere sito in via Affile n. 102 - stabilimento RHEINMETALL S.P.A - Roma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER

IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", che all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1.

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 e s.m.i., con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto

il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito, con modificazioni, con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato "*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*" che:

- al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, comma

3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

a. la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

b. la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

c. l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

d. l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

e. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;

- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Visti

- l'art. 13, comma 3, del su richiamato D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ai sensi del quale *"[…] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. […]"*;
- l'art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 4 febbraio 2022, il "[…] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale […]".

Viste

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;
la Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L: n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata "Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025" e ss.mm.ii.

Visti

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "*Norme in materia ambientale*";
- la Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018;
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, cd "Direttiva Macchine";
- Direttiva compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione);
- Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n. 116, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la*

direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

- il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di approvazione delle "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato "3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, recante *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"*;
- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 27 settembre 2022, recante *"Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;
- il Decreto del Ministero dell'Ambente e della Sicurezza Energetica n. 127 del 28 giugno 2024 recante *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.*
- la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative"*;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;*
- il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante *disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14 bis "*Cessazione dalla qualifica di rifiuto*";
- la Delibera SNPA 67/2020, recante *"Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006"*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";*
- la Legge Regionale del 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., recante "*Disciplina regionale della gestione dei rifiuti"*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante "*Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98*";
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante "*Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione della garanzia finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, dell'art. 14 del D.lgs n. 36/2003 e del D.lgs n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99";*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e ss.mm.ii., recante "*Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005";*
- Regolamento della Regione Lazio 17 marzo 2026, n. 2, recante "*Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l'attività*

di bonifica di siti contaminati";

- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 26 gennaio 2012, n. 34, recante *"Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio";*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 9 dicembre 2014, n. 864, recante "*Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.";*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante "*Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006".*

Premesso che

la MEDIASERVICE RECYCLING S.r.l., con nota acquisita agli atti al prot. RM3859 del 30.07.2026, ha presentato la Comunicazione di Campagna di attività con impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi da demolizione, mediante operazione R5, presso il cantiere sito in via di Boccea s.n.c. "Forte Boccea";

il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, con nota prot. RM4178 del 07.09.2026 ha richiesto chiarimenti Società;

la MEDIASERVICE RECYCLING S.r.l., con nota acquisita agli atti al prot RM4216 del 10.09.2026, ha fornito i chiarimenti richiesti;

il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, con nota prot. RM4291 del 17.09.2026 ha comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio del provvedimento richiesto e, contestualmente, ha trasmesso agli enti/uffici competenti la documentazione di cui alla menzionata comunicazione;

Il Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica - Ufficio Conformità Acustica Ambientale del Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti di Roma Capitale con nota prot. NH10330 del 23.09.2026, acquisita in pari data al prot. RM4330, ha espresso parere positivo di competenza;

ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali, con nota prot. n. 0066637.U del 30/09/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. RM4409, ha trasmesso il parere ai sensi dell'Allegato B alla D.G.R. Lazio n. 864/2014 contenente richieste di integrazioni e prescrizioni;

la MEDIASERVICE RECYCLING S.r.l., con nota acquisita agli atti al prot RM4635 del 16.10.2026, ha trasmesso le integrazioni richieste;

Roma Capitale - Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Ufficio Conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane, con nota prot. NH3722 del 13.05.2026, acquisita in pari data al prot. RM2781, ha espresso ha espresso il parere positivo di competenza;

per lo svolgimento della campagna di recupero rifiuti è previsto l'impiego dell'impianto mobile "ARJES IMPAKTOR - Modello 250 evo II - Matricola n. 1213", autorizzato all'esercizio dalla Regione Lazio con Determinazione n. G00173 del 10/01/2025.

Considerato che

come si evince dalla relazione tecnica:

- ✓ lo scopo della campagna mobile è il recupero (R5), previa Messa in Riserva (R13), di rifiuti inerti, provenienti dagli interventi di demolizione selettiva di quattro edifici, codificati EER 170101 "cemento"

e 170107 “miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106”;

- ✓ il volume complessivo di rifiuti da trattare è stato stimato pari a circa 8.000 mc, corrispondenti a circa 14.400 ton, considerando un peso specifico medio dei rifiuti inerti di a 1,8 ton/mc;
- ✓ il quantitativo complessivo di rifiuti da recuperare è pari a circa 950 tonnellate e l’impianto mobile eserciterà, per 8 ore lavorative giornaliere, con le seguenti potenzialità:
  - potenzialità oraria massima: 240 ton/giorno
  - potenzialità massima giornaliera : 1920 ton/giorno;
- ✓ tali quantitativi risultano coerenti con i limiti autorizzati per l’esercizio dell’impianto con Determinazione della Regione lazio n. G00173 del 10.01.2025, rilasciata in conformità al D.M. 28 giugno 2024, n. 127;
- ✓ le operazioni di trattamento e di recupero dei rifiuti sono finalizzate alla produzione dell’aggregato recuperato (end of waste), da riutilizzare, nel rispetto del D.M. Ambiente n. 127/2024, ai fini del riutilizzo in situ per la realizzazione di rilevati, sottofondazioni o rimodellamenti planimetrici;
- ✓ la durata della campagna stimata è di 45 giorni lavorativi effettivi;

trattandosi di una campagna di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e demolizione di durata inferiore ai 90 giorni, la stessa rientra nei casi di esclusione dalla procedura Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale previsti nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.n.152/2006, al punto 7, lettera z.b.;

Considerato, altresì, che

sono stati acquisiti i pareri di Roma Capitale - Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità Acustica Ambientale e di ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull’ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali, di seguito descritti.

ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull’ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali (prot. n. 0066637.U del 30/09/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. RM4409). Parere ai sensi dell’Allegato B alla D.G.R. Lazio 864/2014, con richiesta integrazioni e prescrizioni:
“…
La documentazione agli atti è comprensiva di un elaborato grafico nel quale sono individuate le seguenti aree:

- *“Stoccaggio lotti EoW”;*
- *“Area lavorazione”;*
- *“Area demolizione”;*
- *“Deposito lotti in attesa di certificazione ex D.M. 127/2024”;*
- *“Cassoni rifiuti autoprodotti (Deposito temporaneo)”.*

Al riguardo si evidenzia l’elaborato grafico non risulta allineato rispetto alla descrizione delle attività contenute al paragrafo 4.4 della Relazione Tecnica, non consentendo pertanto di ricondurre in maniera univoca ciascuna area alle corrispondenti operazioni e tipologie di rifiuti/materiali. A titolo esemplificativo si evidenzia che l’area denominata “Area demolizione”, secondo quanto riportato nella Relazione Tecnica, sarà utilizzata per la messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso; tale funzione non è tuttavia esplicitata nella planimetria. Si rammenta che, alle pagg. 11 e 12 dall’atto autorizzativo richiamato, è previsto che la Società fornisca gli “opportuni layout ed elaborati grafici riportanti la disposizione e la identificazione delle aree destinate alle operazioni e procedure di:

- *accettazione, controllo, stoccaggio, movimentazione e lavorazione; stoccaggio dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al regolamento in area dedicata;*
- *messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla Tabella I dell’allegato, nell’area dedicata esclusivamente ad essi, strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;*
- *stoccaggio dei cumuli destinati alle procedure di campionamento; […]”.*

Stante quanto sopra, si evidenzia a codesta AC la necessità che l'elaborato grafico sia integrato riportando, per ciascuna area, la specifica funzione e la relativa operazione di gestione. Occorre inoltre che la rappresentazione grafica sia integrata con la rappresentazione delle ulteriori aree funzionali sopra richiamate, con particolare riferimento alle aree destinate all'accettazione e al controllo dei rifiuti e allo stoccaggio dei rifiuti non conformi ai criteri previsti dal citato regolamento.

Quanto sopra per le determinazioni di codesta AC.

2. Durata della campagna e verifica di assoggettabilità a VIA

Al paragrafo 4.1 della Relazione Tecnica è indicato che, per quanto riguarda la data di avvio, la campagna "sarà avviata, previa comunicazione avvio lavori da inoltrarsi ai competenti uffici regionali, al primo giorno utile successivo all'ottenimento del nulla osta da parte della competente struttura commissariale", per una durata massima di 45 giorni.

Con riferimento alla durata della campagna, si evidenzia che, ai sensi dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, punto 7, lettera z.b), le campagne di recupero di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione non sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA qualora abbiano durata inferiore a 90 giorni.

3. Rifiuti in ingresso

- I rifiuti speciali non pericolosi che il Proponente intende sottoporre alle operazioni di recupero, codici EER 17 01 01 e 17 01 07, riportati nella Tabella 2 del paragrafo 4.3 della Relazione Tecnica, sono ricompresi nell'Allegato 1, lettera a), del D.M. n. 127/2024 e risultano tra i rifiuti il cui trattamento è autorizzato con la citata Determinazione regionale.

Con riferimento alle modalità di accettazione, verifica e controllo dei rifiuti in ingresso, si richiama la necessità di applicare, in conformità a quanto previsto dall'atto autorizzativo, tutte le procedure di cui all'Allegato 1, lettera b), del D.M. n. 127/2024, nonché tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel medesimo atto autorizzativo.

4. Quantitativi trattati - Al paragrafo 4.3 della Relazione Tecnica è indicato un quantitativo complessivo di rifiuti da sottoporre a recupero pari a 14.400 t, determinato assumendo un peso specifico medio dei rifiuti inerti pari a 1,8 t/m³. Tale quantitativo risulta coerente con il limite annuo autorizzato per l'impianto, pari a 460.800 t/anno, calcolato su 240 giornate lavorative annue. Dalla documentazione trasmessa non risultano, tuttavia, indicati né il quantitativo massimo orario né il quantitativo massimo giornaliero di trattamento.

Si richiama, pertanto, il rispetto dei limiti stabiliti dall'atto autorizzativo, che prevedono una capacità massima di trattamento pari a 240 t/ora, per un massimo di 8 ore di attività giornaliera, corrispondenti a un quantitativo massimo giornaliero di 1.920 t/giorno.

5. Aggregato recuperato (End of Waste)

In conformità a quanto previsto nell'atto autorizzativo, la Relazione Tecnica (cfr. paragrafo 4.6.1) prevede la produzione di aggregato recuperato conforme alle disposizioni del D.M. 28 giugno 2024, n. 127. In particolare, l'aggregato recuperato è destinato ai seguenti impieghi: a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile; c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali; e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili); g) confezionamento di calcestruzzi; h) produzione di clinker per cemento; i) produzione di cemento.

Secondo quanto dichiarato dal Proponente nella Relazione Tecnica, gli impieghi sopra indicati saranno effettuati nel rispetto delle pertinenti norme UNI applicabili, secondo quanto previsto dalla Tabella 5 dell'Allegato 2 al D.M. n. 127/2024. Il Proponente dichiara, inoltre, che sugli aggregati recuperati saranno eseguiti i controlli analitici previsti dall'Allegato 1 al D.M. n. 127/2024, finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti relativi ai contaminanti di cui alla Tabella 2 del medesimo Allegato, in funzione degli specifici utilizzi previsti dall'Allegato 2. Per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto sarà, altresì, verificata la conformità ai parametri previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 1 del D.M. n. 127/2024, ad esclusione dei lotti destinati:

- *al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale a C 12/15;*
- *alla produzione di clinker per cemento;*
- *alla produzione di cemento.*

Il Proponente dichiara, inoltre, che gli accertamenti prestazionali saranno volti all'ottenimento della marcatura CE per gli aggregati recuperati come disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011, ad esclusione di quelli derogati dal medesimo Regolamento, così come riportato nell'Allegato 2 del D.M. n. 127/2024. Le norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura CE all'aggregato recuperato saranno individuate tra

quelle previste dalla Tabella 4 dell'Allegato 1 del D.M. n. 127/2024. Si dà atto delle verifiche ed attività previste nella documentazione tecnica e si rinvia a codesta Autorità competente circa la vigilanza sul corretto svolgimento degli accertamenti analitici e prestazionali propedeutici alla cessazione della qualifica di rifiuto e al successivo reimpiego degli aggregati recuperati quali materiali EoW, secondo gli utilizzi dichiarati e nel rispetto delle disposizioni normative applicabili.

6. Rifiuti prodotti dal processo di recupero

Nella Relazione Tecnica (cfr. Capitolo 6) è indicato che l'unico rifiuto prodotto dal processo di recupero è identificato dal codice EER 19 12 02, da gestire in regime di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006. Al riguardo, si precisa che il rifiuto prodotto dall'attività dovrà essere avviato a idonei impianti autorizzati al recupero o allo smaltimento, nel rispetto della normativa vigente. Per quanto concerne l'attribuzione dei codici EER ai rifiuti prodotti, si evidenzia che il codice EER dovrà essere modificato rispetto a quello del rifiuto in ingresso qualora l'operazione cui quest'ultimo è sottoposto ne determini un'alterazione della natura o della composizione; in tale circostanza, l'attribuzione del codice dovrà essere effettuata con riferimento all'attività specifica dalla quale il rifiuto prodotto trae origine.

7. Tutela della matrice suolo

Al paragrafo 5.2 della Relazione Tecnica il Proponente dichiara che "L'intera campagna verrà svolta su piazzale pavimentato e dotato di rete di raccolta acque pluviometriche". Dall'esame dell'elaborato grafico si rileva, tuttavia, che l'area destinata alla messa in riserva dei rifiuti in ingresso, denominata "Area demolizione", risulta esterna al perimetro dell'area impiantistica pavimentata, individuato graficamente mediante linea rossa.

Al riguardo si richiama che la predisposizione di pavimentazione impermeabile è prevista dall'autorizzazione vigente dell'impianto mobile, a pag. 10, e in particolare: nel caso in cui si dovessero produrre effluenti liquidi, sarà cura del Gestore l'allestimento di idonei sistemi di contenimento, restando sottinteso che gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti a norma di legge; il proponente dovrà fornire comunque indicazioni in merito ai presidi ambientali utilizzati ai fini della protezione della matrice suolo, in particolare la predisposizione di pavimentazioni da porre in opera allo scopo e circa i dispositivi di raccolta, captazione, trattamento e caratterizzazione degli effluenti liquidi generati dall'attività;

<u>Stante quanto sopra, si rinvia a codesta AC affinché siano garantiti i necessari presidi ambientali e sia perfezionata la documentazione tecnica.</u>

Nel medesimo paragrafo 5.2 della Relazione Tecnica viene inoltre precisato che la campagna sarà gestita in modo da prevenire la formazione di eluati derivanti dal dilavamento dei cumuli. A tal fine, il Proponente specifica che l'acqua utilizzata per le nebulizzazioni sarà impiegata in quantità tale da garantirne il completo assorbimento da parte dei materiali polverulenti e che i cumuli non interessati da operazioni di movimentazione, ovvero soggetti a condizioni meteorologiche avverse, saranno coperti mediante teloni mobili, al fine di evitarne la dispersione e il contatto con le acque meteoriche. I presidi ambientali previsti risultano in linea con quanto previsto dall'autorizzazione vigente dell'impianto mobile, a pag. 10, e in particolare: lo stoccaggio dei cumuli di materiali dovrà avvenire in aree confinate e coperte poste al riparo dagli agenti atmosferici, anche al fine di escludere il dilavamento degli stessi durante eventi di pioggia.

8. Emissioni in atmosfera

Nella Relazione Tecnica, al paragrafo 5.1, è specificato che nell'ambito della campagna mobile si produrranno emissioni diffuse di tipo polverulento, sostanzialmente riconducibili a erosione eolica dei cumuli di aggregati riciclati, movimentazione di materiali polverulenti e operazioni di frantumazione. Al fine di contenere e mitigare gli impatti delle emissioni polverulente sulla componente atmosfera, il Proponente prevede l'adozione dei seguenti accorgimenti:

- *alimentazione del sistema di nebulizzazione presente sul gruppo di frantumazione, per l'abbattimento delle emissioni polverulente generate dall'impianto di recupero;*
- *impiego di teli in HDPE sulla sommità dei cumuli di materiale, al fine di ridurre l'azione erosiva del vento nelle giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche sfavorevoli;*
- *presenza di nebulizzatori lungo il confine di proprietà, in prossimità dell'area di stoccaggio dei cumuli di rifiuti da recuperare, già presenti e utilizzati nell'ambito del cantiere di demolizione.*

Non sono, pertanto, previsti sistemi di captazione delle emissioni polverulente. Si dà atto di quanto sopra. Inoltre, considerata l'assenza di informazioni di dettaglio in merito alle modalità operative e gestionali previste per garantire l'efficacia delle misure di mitigazione sopra indicate, si richiama il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione vigente, a pag. 10, con particolare riferimento ai seguenti punti:

a) durante le operazioni di carico e scarico dei materiali, dovrà essere mantenuta, possibilmente in modo automatico per mezzo di gru, carrelli elevatori o a mano, un'adeguata altezza di caduta assicurando la più

bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;
b) per quanto possibile, dovranno essere alzate barriere di riparo dal vento (teloni, pannelli, ecc.) attorno alla zona di operazione, specie ove necessiti protezione degli obiettivi maggiormente sensibili e in caso di vento dominante; i cumuli di rifiuti saranno mantenuti ad altezze paragonabili con tali barriere".

Roma Capitale - Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità Acustica Ambientale (prot. n. NH10330 del 23.09.2026, acquisita in pari data al prot. RM4330): parere favorevole con prescrizioni.

"… l'impatto acustico dell'attività in oggetto è compatibile con i livelli fissati dalla normativa vigente e dalla classificazione acustica del Comune di Roma (Del. C.C. n. 12 del 29.01.2004).
Pertanto si esprime parere favorevole di compatibilità acustica ambientale in merito all'intervento in oggetto.
La società istante dovrà verificare, con l'ausilio di un tecnico competente in acustica, che le previsioni di impatto acustico ai recettori siano rispettate e, in caso contrario, dovrà presentare nuova documentazione di impatto acustico che dimostri con quali accorgimenti si riesca a conseguire la compatibilità con i limiti stabiliti dalla normativa di settore".

Rilevato che

sono esaustive le informazioni e le indicazioni fornite nella documentazione tecnica agli atti;
sono positivi i pareri acquisiti dagli Enti sopra richiamati e, ai sensi della D.G.R. n. 864/2014, si intendono acquisiti in senso positivo i pareri, nulla osta e assensi necessari al rilascio dell'autorizzazione richiesta, non pervenuti nei termini previsti.
Richiamate le motivazioni di cui in premessa e nei considerata, sulla base dell'istruttoria espletata.

DISPONE

A. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la Società MEDIASERVICE RECYCLING S.r.l., con sede legale in via Monte Flavio n. 19 – cap. 00131 (Roma), codice fiscale/partita IVA n. 13306951008, allo svolgimento della campagna di attività con impianto mobile per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi da demolizione, mediante operazioni R13 - R5, presso il cantiere sito in via Affile n. 102 - stabilimento RHEINMETALL S.P.A - Roma;

B. che l'autorizzazione di cui alla lettera A. è rilasciata in relazione alla documentazione tecnica ed amministrativa acquisita agli atti con il prot. RM3859 del 30.07.2026 e prot. RM4635 del 16.10.2026, che si allegano come parte integrante del presente atto;

C. che per lo svolgimento della campagna di recupero rifiuti sarà utilizzato l'impianto mobile "ARJES IMPAKTOR - Modello 250 evo II - Matricola n. 1213", autorizzato all'esercizio dalla Regione Lazio con Determinazione n. G00173 del 10/01/2025;

D. che la campagna mobile avrà una durata massima di 45 giorni lavorativi effettivi e che saranno trattati rifiuti classificati esclusivamente con EER 170101 "cemento" e EER 170107 "miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106";

E. che l'impianto potrà essere messo in esercizio in orario esclusivamente diurno, per una durata massima di 8 ore;

F. che i quantitativi totali di rifiuti da trattare sono pari a circa 950 tonnellate e che l'impianto mobile eserciterà le operazioni di recupero nel rispetto delle seguenti potenzialità:

   - potenzialità oraria massima: 240 ton/ora
   - quantitativi massimi giornalieri di rifiuti trattati: 1.920 ton/giorno

G. che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto di quanto riportato nella documentazione progettuale indicata al punto B., alle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio G00173 del 10/01/2025, nonché delle ulteriori prescrizioni di seguito riportate:

   1) la Società dovrà comunicare tempestivamente al Commissario Straordinario la data di inizio della

campagna mobile;

2) la Società dovrà affidare l'esercizio dell'impianto a personale tecnico qualificato dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale e professionalmente formato ed aggiornato;

3) la Società è tenuta a rispettare tutti gli adempimenti, i criteri, le verifiche e i metodi analitici e prestazionali previsti dal D.M. n. 127/2024; in particolare, con riferimento ai rifiuti in ingresso, dovranno essere applicate tutte le procedure di accettazione, verifica e controllo previste dall'Allegato 1 lettera b) al D.M. n. 127/2024;

4) si dovrà prevedere un'area di messa in riserva R13 dedicata esclusivamente ai rifiuti risultati conformi alla Tabella I in allegato al D.M. n. 127/2024, da destinare alle operazioni di recupero R5 autorizzate mediante impianto mobile; pertanto, i rifiuti non conformi ai criteri di cui al citato regolamento dovranno essere depositati in area dedicata;

5) i cumuli di rifiuti in messa in riserva dovranno avere un'altezza inferiore a 6 metri, secondo gli indirizzi dettati dalla D.G.R. Regione Lazio n. 34/2012;

6) i rifiuti codificati come "voce a specchio" dovranno essere preventivamente sottoposti ad accertamenti analitici finalizzati a dimostrarne la non pericolosità ed i relativi certificati analitici dovranno essere conservati presso il luogo di esercizio dell'impianto per tutta la durata della campagna ai fini degli eventuali controlli da parte degli enti competenti;

7) per ciascun lotto di aggregati recuperati prodotti, depositati in cumuli in area dedicata, dovrà essere garantito il rispetto:

   • dei parametri di cui alle Tabelle 2 e 3 dell'Allegato 1;

   • delle caratteristiche prestazionali di cui alla Tabella 4 del medesimo Allegato;

   • delle pertinenti norme UNI applicabili in funzione della specifica destinazione d'uso, come da Tabella 5 dell'Allegato 2;

8) nel caso di accertata non conformità ai criteri di "end of waste" dei prodotti recuperati a seguito delle analisi di laboratorio previste, si dovrà:

   a. provvedere al deposito dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al regolamento in area dedicata;
   b. avviare detti rifiuti a recupero/smaltimento presso altro impianto autorizzato e rispettare quanto indicato al successivo punto 11);

9) il corretto campionamento dei rifiuti e degli aggregati recuperati deve essere assicurato anche avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni certificati;

10) in merito ai codici EER dei rifiuti di scarto prodotti in situ, fermo restando che la corretta classificazione di un rifiuto è un onere che la normativa pone in capo al produttore dello stesso, solo nel caso in cui i rifiuti in ingresso siano stati sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato la natura o la composizione, il codice EER andrà modificato facendo riferimento alla specifica attività da cui origina;

11) i suddetti rifiuti di scarto dovranno essere posti in deposito temporaneo secondo i criteri di cui all'articolo 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., inviati ad impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti (la Società dovrà preventivamente accertare che il soggetto al quale saranno conferiti i rifiuti saranno in possesso delle previste autorizzazioni per gli specifici EER) e gestiti nel rispetto di quant'altro previsto dalla parte Quarta del medesimo decreto;

12) relativamente alla tutela della matrice suolo, si dovranno applicare le previste modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti in ingresso e in uscita, nonché dei materiali recuperati, che garantiscano il riparo dagli agenti atmosferici al fine di evitare la contaminazione del suolo e delle acque meteoriche per dilavamento e dispersione dei materiali; pertanto, durante i periodi di fermo impianto e in caso di eventi meteorici si dovrà far ricorso all'utilizzo dei previsti sistemi di copertura (aree coperte oppure teloni mobili) dei cumuli di rifiuti e degli aggregati recuperati prodotti, con eventuale copertura anche del gruppo di frantumazione;

13) si prevede di immettere l'acqua nebulizzata ai fini del contenimento delle polveri in misura tale da essere completamente assorbita dalle polveri; tuttavia, qualora si producessero effluenti liquidi, la Società

dovrà provvedere all'allestimento di idonei sistemi di contenimento, restando sottinteso che gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti a norma di legge;

14) ai fini del contenimento delle emissioni polverulente, si dovranno applicare i seguenti accorgimenti:

- durante le operazioni di carico e scarico dei materiali, dovrà essere mantenuta, possibilmente in modo automatico per mezzo di gru, carrelli elevatori o a mano, un'adeguata altezza di caduta assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;
- per quanto possibile, dovranno essere alzate barriere di riparo dal vento (teloni, pannelli, ecc.) attorno alla zona di operazione, specie ove necessiti protezione degli obiettivi maggiormente sensibili e in caso di vento dominante; i cumuli di rifiuti saranno mantenuti ad altezze paragonabili con tali barriere.

15) in relazione all'impatto acustico, quando l'intervento sarà realizzato, la Società dovrà verificare, con l'ausilio di un tecnico competente in acustica, che le previsioni di impatto acustico ai recettori siano rispettate e, in caso contrario, dovrà presentare nuova documentazione di impatto acustico che dimostri con quali accorgimenti si riesca a conseguire la compatibilità con i limiti stabiliti dalla normativa di settore;

16) la Società dovrà, in ogni caso, adottare ogni misura preventiva idonea affinché non si rechi danno al vicinato;

17) la Società dovrà assicurare la regolare tenuta dei registi di carico e scarico prevista dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed aver cura di conservare per tre anni, presso il cantiere e dopo la chiusura dello stesso, presso la sede legale, le scritture contabili sui rifiuti (registri e formulari di carico e scarico);

18) la Società, prima dell'avvio della campagna mobile, come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 239/2009 e ss.mm.ii. ed in conformità a quanto disposto dal Regolamento regionale del Lazio 17 marzo 2026, n. 2, avente ad oggetto "*Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l'attività di bonifica di siti contaminati*", dovrà:

   - attestare la stipula della polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento, con massimale non inferiore a 5 milioni di euro; detta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile da inquinamento, come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 864/2014;
   - in alternativa alla polizza a copertura di eventuali danni causati a terzi, potrà presentare, per la singola campagna in argomento, la garanzia finanziaria minima prevista dalla D.G.R. Lazio n. 239/2009, pari a 100.000 euro;

19) la Società dovrà comunicare, con congruo anticipo, la data di conclusione della campagna mobile;

20) la Società è obbligata a conseguire eventuali provvedimenti di competenza di altre Autorità, qualora previsti dalla normativa vigente per la gestione dell'attività di cui trattasi e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro.

H. di precisare che l'autorizzazione rilasciata deve essere custodita (anche in copia) presso il cantiere;

I. di precisare che deve essere garantito l'accesso al cantiere alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva;

J. di precisare che in autotutela potranno essere introdotte ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare, ulteriori prescrizioni potranno essere impartite anche a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo;

K. di notificare la presente, con la documentazione allegata a supporto, alla Società MEDIASERVICE RECYCLING S.r.l., ed agli Enti coinvolti nel presente procedimento.

La presente Disposizione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente link: https://commissari.gov.it/giubileo2025.

Avverso la presente Disposizione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro

120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il “Codice del Processo Amministrativo”.

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Roberto Gualtieri

